

Comune di

NORME PER LA VENDEMMIA

IL PODESTA'

Visto il R.D. 20 marzo 1930 n. 141 e le relative istruzioni Ministeriali;
Visto il R. D. 14 settembre 1931 n. 1175 e le norme relative all'applicazione di tale decreto;

Viste le circolari Ministeriali n. 17074 del 30 Agosto 1930, VIII, e quella n. 16333 del 19 dello stesso mese

NOTIFICA:

1) Tutti i produttori hanno l'obbligo di presentare a quest'Ufficio, 3 giorni prima dell'inizio delle operazioni di vendemmia, apposita denuncia, nella quale dovranno essere riprodotte le seguenti indicazioni:

A) - Cognome e nome del produttore proprietario del fondo (fittuario, colono, mezzadro, nel caso in cui il fondo sia dato in fitto, a colonia o mezzadria);

B) - Ubicazione del fondo (frazione, nome del fondo);

C) - Quantità approssimativa del prodotto lordo;

D) - Luogo ove vengono pigiate le uve (frazione, via e numero o nominativo della località);

E) - Luogo d'imbottamento (Comune, frazione, via e numero o nominativo del cascinale).

F) - Quantità in numero e specie dei recipienti ove dovrà imbottarsi il mosto;

G) - Luogo di abitazione del produttore, mezzadro, colono.

2.) Restano esclusi dall'obbligo di presentare la suddetta denuncia i produttori i quali imbottano il mosto negli stessi fondi ove si raccolgono le uve purchè provvisti di palmento e di appositi locali di deposito.

Se i fondi sono dati in locazione, la denuncia dovrà essere presentata dal locatario, che in tal caso è il produttore diretto ed in essa dovrà dichiararsi il nome del proprietario del fondo. - Se invece i fondi sono dati a colonia, a mezzadria, la denuncia va fatta dal proprietario del fondo ed in essa dovrà essere indicato il nome del colono, del mezzadro, ecc.

GLI STAMPATI APPOSITI PER LE DENUNZIE VERRANNO DIRETTAMENTE DISTRIBUITI DALL'UFFICIO IMPOSTE DI CONSUMO.

La vendita, la cessione a qualsiasi titolo, di uve o di mosti, fatti nello stesso Comune da chicchesia, dà luogo - durante il periodo di vendemmia - al pagamento dell'imposta. Le uve ed i mosti che si intendessero esportare fuori Comune, dovranno essere accompagnate dalle relative «bollette di accompagnamento».

Per tassative disposizioni di legge, l'esenzione della imposta sul vino spetta al produttore partecipante al prodotto per il consumo di famiglia e per la somministrazione fatta ai braccianti e coloni di lavori agricoli inerenti alla vigna, sempre che il consumo si effettui sul luogo di produzione.

Per luogo di produzione deve intendersi anche la casa di abitazione del produttore nello stesso Comune, quando essa casa sia inserviente alla vigna per la sua pertinenza alla azienda agricola e cioè se nella stessa casa sia depositato il mosto o siano pigiate le uve.

I produttori, comunque partecipanti al prodotto, i quali abitano in case civili ai sensi della legge e cioè che servano solo per abitazione civile, non hanno diritto alla esenzione prevista dal 2 comma dell'art. 35 del R. D. 14 settembre 1931 n. 1175, come pure non hanno diritto a tale esenzione i produttori, qualunque sia la loro classifica (diretti coltivatori, mezzadri, coloni) i quali imbottano il mosto in luogo diverso dalla loro cantina annessa alla casa di abitazione, od in cantine di altri produttori, anche quando non abbiano cantine proprie, salvo che non sia la cantina del padrone del fondo del quale essi sono coloni o mezzadri.

Si ricorda, infine, per chi può averne interesse, che le uve destinate, al consumo, quale frutta, sono esenti da imposta e da qualsiasi vincolo di trasporto, sempre che se ne conosca la destinazione.

Per altri chiarimenti l'Ufficio Imposte di Consumo è a disposizione del pubblico per tutto il periodo della vendemmia.

IL PODESTA'